

# **Statuto dell'Associazione denominata**

## ***"Ecosolbologna - Distretto di Economia Solidale del territorio bolognese"***

### ***TITOLO I - Denominazione e sede***

#### **ART. 1**

E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, un'Associazione - operante nei settori culturale, sociale e ambientale - che assume la denominazione di *"Ecosolbologna - Associazione per il Distretto di Economia Solidale del territorio bolognese"*.

L'associazione ha la sede legale in ..... e la sua durata è illimitata.

Eventuali cambi di indirizzo della sede legale non comportano necessariamente modifiche al presente Statuto.

### ***TITOLO II - Scopi, finalità e obiettivi***

#### **ART. 2**

L'Associazione ha lo scopo di svolgere attività di promozione e sviluppo dell'Economia Solidale nei suoi valori e principi fondanti, condivisi e stabiliti nei documenti denominati *"Le colonne dell'Economia Solidale"* e *"Il pensiero dell'Economia Solidale in Emilia-Romagna"* (che si allegano al presente Statuto agli allegati A e B) ed espressi nella Legge Regionale dell'Emilia Romagna n. 19/2014 - *"Norme per la promozione e il sostegno dell'Economia Solidale"*.

L'Associazione si prefigge di sviluppare l'Economia Solidale e il consumo consapevole attraverso:

- la ricerca di nuovi stili di vita, basati sul rispetto della persona e della natura;
- la riduzione dei consumi;
- la valorizzazione della produzione biologica e sostenibile;
- la diffusione dei prodotti locali;
- l'attenzione ai rapporti tra produttori e consumatori;
- la promozione di un protagonismo attivo e nonviolento;
- la sperimentazione di modelli economici e sociali alternativi, basati sui principi di equità, di democrazia e di inclusione sociale.

L'attività associativa è senza finalità di lucro e, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, si ispira a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti, perseguendo - attraverso attività solidaristiche, culturali e ambientali - gli obiettivi condivisi, riportati nella *"Carta dei Principi di Ecosolbologna"* (che si allega al presente Statuto all'allegato C).

Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Associazione si propone di:

- organizzare attività di sensibilizzazione e divulgazione sui temi dell'Economia Solidale, della sobrietà, della decrescita, della reciprocità e dell'autoproduzione;

- promuovere e valorizzare la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni e servizi di qualità, rispettosi della persona e dell'ambiente e al giusto prezzo (trasparente, adeguato per il produttore, accessibile al consumatore);
- organizzare l'approvvigionamento di beni e servizi per gli associati e per l'Associazione stessa, anche sperimentando nuovi strumenti per facilitarne l'accesso;
- ricercare, selezionare e sostenere i piccoli produttori locali (in particolare quelli che adottano metodi di produzione biologici e sostenibili), le imprese a gestione cooperativa e la filiera corta, stabilendo rapporti diretti che garantiscano un'equa remunerazione;
- promuovere e/o sostenere la creazione di nuove cooperative e/o imprese che valorizzino e tutelino il lavoro;
- ricercare e sperimentare, sia a livello globale che locale, un riequilibrio dei rapporti Nord-Sud, basato sullo scambio equo e non sullo sfruttamento;
- favorire la creazione di gruppi tematici e gruppi territoriali, che operino nel rispetto del presente Statuto e della Carta dei Principi;
- instaurare relazioni con le Istituzioni, sensibilizzandole e coinvolgendole sui temi dello sviluppo dell'economia locale e solidale.

### **TITOLO III - Soci**

#### **ART. 3**

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone fisiche in rappresentanza di gruppi informali, le persone giuridiche, le imprese, le associazioni e altri enti che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli. La quota a carico dei soci è deliberata annualmente dall'Assemblea. La quota è annuale e non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

#### **ART. 4**

Chi intende essere ammesso come socio potrà farne richiesta al Consiglio Esecutivo, sottoscrivendo un'apposita domanda e impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e a osservare gli eventuali Regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. Nel caso di richiesta avanzata da parte di persone giuridiche, dovrà essere prodotta copia della delibera che ha approvato tale richiesta di ammissione. Contro il diniego di ammissione, motivato, è possibile proporre appello all'Assemblea.

#### **ART. 5**

La qualifica di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in sede di Assemblea, in particolare in merito all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali Regolamenti, alla nomina degli organi dell'Associazione, all'approvazione del rendiconto economico-finanziario, all'approvazione dei programmi delle attività da svolgere.

#### **ART. 6**

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, degli eventuali Regolamenti e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;
- al versamento della quota associativa annuale.

#### **ART. 7**

La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per mancato versamento della quota associativa annuale o per causa di morte o di estinzione della persona giuridica, associazione, gruppo o ente.

#### **ART. 8**

Il recesso da socio deve essere presentato per iscritto al Consiglio Esecutivo.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Esecutivo nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali Regolamenti, delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- che svolga o tenti di svolgere attività contrarie ai principi o agli interessi dell'Associazione;
- che in qualunque modo arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

Il provvedimento di esclusione di un socio da parte del Consiglio Esecutivo deve essere ratificato dalla prima Assemblea ordinaria successivamente convocata. Contro l'esclusione è possibile proporre appello all'Assemblea stessa. Le deliberazioni prese in materia di esclusione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera o e-mail.

### **TITOLO IV - Risorse economiche e Fondo comune**

#### **ART. 9**

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Istituzioni o di Enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d) contributi dell'Unione Europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi attinenti alla scopo sociale;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e/o a terzi, attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, per esempio: spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali: feste, gite, sottoscrizioni anche a premi, pranzi e cene conviviali;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione, né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la

distribuzione non siano imposte dalla legge. L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

#### **ART. 10**

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Esecutivo deve predisporre il rendiconto economico-finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico-finanziario deve essere approvato dall'Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

### ***TITOLO V - Organi dell'Associazione***

#### **ART. 11**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Esecutivo;
- c) il Collegio Sindacale (organo facoltativo).

#### **ART. 12**

L'Assemblea generale dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione e il suo massimo organo deliberativo. E' convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. All'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Esecutivo.

#### **ART. 13**

L'Assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare, sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- a) l'elezione del Consiglio Esecutivo;
- b) l'elezione eventuale del Collegio Sindacale;
- c) l'approvazione del rendiconto economico-finanziario;
- d) l'approvazione dei programmi delle attività da svolgere;
- e) l'approvazione di eventuali Regolamenti interni;
- f) la deliberazione in merito all'esclusione dei soci.

#### **ART. 14**

L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare:

- a) sulle modificazioni dello Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione, nominando - ove necessario - il liquidatore.

#### **ART. 15**

La convocazione dell'Assemblea viene effettuata dal Consiglio Esecutivo e comunicata ai soci per posta elettronica almeno quindici giorni prima dell'adunanza; la comunicazione deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della prima e dell'eventuale seconda convocazione.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.

L'Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Esecutivo lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da parte del Collegio Sindacale (se nominato) o da parte di almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione, l'Assemblea - sia ordinaria, che straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati mediante delega almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto. In seconda convocazione, l'Assemblea - sia ordinaria, che straordinaria - è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati mediante delega. Nelle Assemblee hanno diritto di voto i soci in regola con il versamento della quota associativa. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati mediante delega. L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei tre quarti dei soci presenti o rappresentati mediante delega.

#### **ART. 16**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione e in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa. La nomina del Segretario verbalizzatore è fatta dal Presidente dell'Assemblea. Le delibere devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Il verbale deve essere divulgato tra i soci e messo a loro disposizione tramite pubblicazione sul sito web dell'Associazione e/o tramite invio da posta elettronica dell'Associazione stessa.

#### **ART. 17**

Il Consiglio Esecutivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari compreso fra un minimo di cinque e un massimo di undici membri eletti fra gli associati; il numero dei membri è determinato dall'Assemblea.

Spetta al Consiglio Esecutivo:

- a) nominare al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- c) redigere il rendiconto economico-finanziario;
- d) proporre gli eventuali Regolamenti interni;
- e) stipulare gli atti e i contratti inerenti all'attività sociale;
- f) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- g) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e sul coordinamento delle stesse.

I componenti del Consiglio Esecutivo restano in carica due anni e sono rieleggibili per non più di tre mandati consecutivi. In qualunque momento, l'intero Consiglio Esecutivo o parte dei suoi membri possono essere sfiduciati e dimessi dall'Assemblea degli associati (convocata in una qualsiasi delle modalità previste dallo Statuto); la medesima Assemblea provvederà all'elezione del nuovo Consiglio Esecutivo. Il Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta tramite e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti votanti. Le riunioni del Consiglio Esecutivo sono aperte e vi possono intervenire tutti gli associati con diritto di parola.

I verbali di ogni riunione, redatti a cura del Segretario verbalizzante e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio Esecutivo è investito dei più ampi poteri per svolgere le normali attività per la gestione corrente dell'Associazione, secondo quanto emerso dalle Assemblee.

#### **ART. 18**

In caso di mancanza di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno due volte consecutive, il Consiglio provvede a sostituirli nominando i primi fra i non eletti in sede di Assemblea, i quali - previa ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva - rimangono in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio. Nell'impossibilità di attuare tale modalità, il Consiglio non procederà ad alcuna sostituzione fino alla successiva Assemblea, cui spetterà di eleggere i sostituti per il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza. Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro venti giorni l'Assemblea, perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

#### **ART. 19**

Il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere hanno la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente ha il compito di presiedere il Consiglio Esecutivo e l'Assemblea dei soci e ne stabilisce gli ordini del giorno, sentiti gli altri membri del Consiglio Esecutivo.

In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro trenta giorni il Consiglio Esecutivo per l'elezione del nuovo Presidente.

#### **ART. 20**

Il Collegio Sindacale, organo facoltativo, laddove nominato, ha funzioni di controllo.

Viene eletto dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti (scelti anche fra i non soci) e resta in carica due anni. Nomina al proprio interno il Presidente.

Il Collegio Sindacale deve controllare l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del rendiconto economico-finanziario alle scritture contabili, nonché vigilare sul rispetto dello Statuto. Partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Esecutivo e alle Assemblee, ove presenta la propria relazione annuale in tema di rendiconto economico-finanziario.

#### **ART. 21**

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (verbali dell'Assemblea, del Consiglio Esecutivo e del Collegio Sindacale; Libro Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Rendiconti economico-finanziari annuali. Tali documenti, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

## ***TITOLO VI – Scioglimento e Norma finale***

### **ART. 22**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto, presenti o rappresentati mediante delega. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato, ove necessario, un liquidatore, scelto anche fra i non soci, che curi la liquidazione di tutti i beni mobili e immobili ed estingua le obbligazioni in essere. L'Assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altre Associazioni che perseguono finalità analoghe oppure a fini di pubblica utilità o di utilità sociale, fatta salva una diversa destinazione imposta dalla legge.

### **ART. 23 - Norma finale**

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.